REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO

PARERE N.
47/2026
del 21/09/2026

Spett.le **Comune di Caposele**
PEC *protocollo.caposele@asmepec.it*

Oggetto: RICHIESTA PROT. 1080 - 1807 DEL 13/05/2026 - 04/09/2026

CUP 018 – ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) – SCREENING RELATIVO AI LAVORI DI TAGLIO PER AUTOCONSUMO DI PIANTE SPECIE QUERCUS SPP NEL COMUNE DI CAPOSELE (AV), PROPONENTE: SPATOLA GIANNA

SENTITO - VINCA SCREENING

ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE, TANAGRO, MONTE EREMITA, MARZANO-CONTURSI U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001896/2026 del 22/09/2026
Firmatario: Maria Rosaria Ciao

IL RESPONSABILE TECNICO

RICHIAMATA la propria nomina in virtù del Decreto del Presidente dell'Ente Riserve "Foce Sele - Tanagro" e "Monti Eremita – Marzano" n. 3 del 17/04/2026;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/190, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al procedimento *de quo*, nonché l'assenza di cause di astensione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva, che allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, di individuazione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele –Persano", IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei siti regionali della Rete Natura 2000, approvati con deliberazione di GR n. 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024;

DATO ATTO che,

- con Decreto Presidenziale n. 8/2025, è stata designata la Struttura tecnico - scientifica dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, è di supporto all'Ente Riserve per la valutazione delle istanze di Nulla Osta Ambientale ai sensi della L.R. n. 33/1993 e di Sentito nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n. 357/1997;

PRESO ATTO

- della richiesta acquisita agli atti dell'Ente specificata in oggetto;
- dell'esame della citata istanza compiuto dai componenti della Struttura tecnico - scientifica che nella seduta del 16/02/2026, di cui al verbale n. 09/2026, hanno espresso parere NON FAVOREVOLE

RICHIAMATA

- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90, giusta nota prot. n. 1250 del 12/06/2026, con la quale si sono preannunciate le motivazioni per il mancato accoglimento dell'istanza presentata;

PRESO ATTO

- delle osservazioni presentate dalla ditta richiedente rispetto alla comunicazione su richiamata, acquisite con nota prot. 1807 del 04/09/2026;
- dell'esame delle citate osservazioni, sebbene pervenute fuori termine, compiuto dai componenti della Struttura tecnico - scientifica che nella seduta del 18/09/2026, di cui al verbale n. 13/2026, si sono espressi come di seguito:

> *[La Commissione, esaminata la relazione integrativa trasmessa dal proponente, rileva preliminarmente che l'istanza originaria è stata presentata quale comunicazione di taglio boschivo per autoconsumo ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Regolamento regionale della Campania n. 3/2017 e s.m.i., procedura prevista per i boschi cedui semplici, matricinati e composti. Le caratteristiche successivamente dichiarate dal tecnico - terreno non boscato, già coltivato e interessato da circa quindici piante sparse di specie quercine - non appaiono pertanto coerenti con la tipologia forestale posta a fondamento della procedura inizialmente attivata. Tale rilievo viene formulato esclusivamente ai fini della ricostruzione dell'iter, restando distinta la valutazione dell'incidenza dell'intervento sul sito Natura 2000.*
>
> *Nel merito, la relazione integrativa non fornisce elementi tecnici sufficienti a superare i motivi ostativi già comunicati. In particolare, non risultano prodotti il censimento e la caratterizzazione fitosanitaria dei singoli esemplari, la verifica della presenza di cavità, nidi o rifugi, né il confronto dell'intervento con gli habitat, le specie e gli obiettivi di conservazione individuati dal Piano di gestione della ZSC IT8050049. La generica qualificazione delle querce come piante in "pessimo stato vegetativo" non consente, pertanto, di escluderne la funzione ecologica e le possibili incidenze derivanti dal taglio integrale.*
>
> *La Commissione ritiene quindi non superati i motivi ostativi, conferma l'impossibilità di esprimere il sentito favorevole in fase di screening e ribadisce la necessità di sottoporre l'intervento alla Valutazione di incidenza appropriata - Fase II].*

Per le motivazioni indicate in premessa, preso atto del parere reso dalla Struttura tecnico-scientifica dell'Ente

ESPRIME

PARERE NON FAVOREVOLE

al rilascio del SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza ai sensi del co. 7 art.5 DPR n.357/1997

relativamente alla procedura di cui in premessa, **ravvisando i motivi ostativi** innanzi riportati alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda per quanto concerne gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ricadenti nella gestione dell'Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019.

Per tali ragioni, si determina di non poter escludere l'intervento dalla proceduta di Valutazione di Incidenza Appropriata e si propone il rinvio del presente procedimento alla Fase II della VincA.

Il Responsabile Tecnico
arch. Maria Rosaria Ciao